

Scheda informativa – Revisione della legge sulle epidemie

Data:	29 novembre 2023

Precisazione del modello a tre livelli

Il modello a tre livelli della legge federale sulle epidemie (LEp), con le situazioni normale, particolare e straordinaria, si è rilevato sostanzialmente valido per gestire la pandemia di COVID-19. Sono tuttavia emerse incertezze sulle condizioni che determinano la situazione particolare e sui passaggi da una situazione all'altra. La revisione della LEp disciplina con maggior precisione tali passaggi e in particolare l'espressione «particolare pericolo per la salute pubblica», senza tuttavia fissare valori limite. Un particolare pericolo per la salute pubblica è una delle condizioni per accertare la situazione particolare. È però anche la condizione per consentire alla Confederazione o ai Cantoni di adottare vari provvedimenti già nella situazione normale. Sussiste un particolare pericolo per esempio se la frequenza o la gravità dei casi di malattia aumentano sensibilmente. Un altro criterio è il rischio di sovraccarico del sistema sanitario svizzero. La revisione migliora infine il coinvolgimento del Parlamento e chiarisce le competenze tra i Cantoni e la Confederazione.

Situazione normale

La legge federale sulle epidemie prevede che, in linea di principio, nella situazione normale l'esecuzione della LEp spetti ai Cantoni. Questi ultimi possono quindi ordinare provvedimenti volti a prevenire e a combattere le malattie trasmissibili, come la quarantena, l'obbligo della mascherina o divieti delle manifestazioni.

Nella situazione normale, la Confederazione dispone di poteri limitati, per esempio in materia di informazione e raccomandazioni, individuazione precoce e sorveglianza nonché provvedimenti all'entrata e all'uscita dalla Svizzera. La revisione estende leggermente i poteri della Confederazione nella situazione normale, consentendole per esempio di ordinare, in caso di particolare pericolo, provvedimenti nei trasporti pubblici.

Preparazione a una situazione particolare

In base al nuovo disciplinamento, in caso di particolare pericolo concreto per la salute pubblica, le competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni sono tenute a prepararsi a un'eventuale situazione particolare. Devono per esempio preparare l'organizzazione di crisi, garantire la prontezza di impiego o predisporre risorse per un eventuale tracciamento dei contatti o per le vaccinazioni. La preparazione avviene di comune intesa.

Situazione particolare

In futuro, il Consiglio federale dovrà accertare formalmente la situazione particolare e quindi il cambiamento di situazione, sentiti i Cantoni e le commissioni parlamentari competenti. Dovrà inoltre stabilire gli obiettivi e i principi dei provvedimenti nonché le modalità di collaborazione con i Cantoni, sempre sentiti i Cantoni e le commissioni, e decidere in merito all'intervento di un'organizzazione di crisi. Il Consiglio federale avrà pure la competenza di decidere sull'impiego dell'organizzazione di crisi della Confederazione.

Nella situazione particolare, i Cantoni conservano le loro competenze e sono responsabili di ordinare provvedimenti, se non vi ha già provveduto la Confederazione. Possono però anche andare oltre i provvedimenti ordinati dalla Confederazione, se la situazione epidemiologica sul loro territorio lo richiede. Si precisa inoltre che i provvedimenti della Confederazione nella situazione particolare possono essere ordinati sia per tutta la Svizzera sia solo per le regioni o i Cantoni particolarmente colpiti.

Nell'accertare la situazione particolare, il Consiglio federale decide autonomamente e valuta la situazione di pericolo in Svizzera. La constatazione di una situazione sanitaria d'emergenza di portata internazionale da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità non fa quindi scattare automaticamente una situazione particolare in Svizzera.

Situazione straordinaria

La revisione della LEp non prevede alcuna modifica per quanto riguarda la situazione straordinaria. In caso di pericolo straordinario per la salute pubblica, il Consiglio federale può ordinare ulteriori provvedimenti ricorrendo al «diritto d'urgenza». Nel campo delle malattie trasmissibili, anche in futuro vanno messe in conto gravi minacce acute imprevedibili alla salute pubblica, per le quali la LEp non contiene disposizioni specifiche.